

Art. 4.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino a quello di Angri e provvederà altresì, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 3, secondo comma, della legge 29 marzo 1928, n. 621, e con l'art. 1 del presente decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Angri e Scafati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 218. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1235.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 592.

Norme per l'accettazione dei cementi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, relativo alle prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 58, che, nel convertire il citato Regio decreto, ha dato facoltà al Governo del Re di emanare, entro un biennio dalla data della legge stessa, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative che occorrono per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio;

Ritenuta la necessità di dettare prescrizioni normali per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici sul testo di dette prescrizioni sui cementi speciali;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le prescrizioni per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi, quali risultano dall'unito testo, vistato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 217. — FERZI.

Prescrizioni per l'accettazione dei cementi speciali e per l'esecuzione delle opere in conglomerato composto con tali cementi.

I. — CEMENTI ALLUMINOSI E AD ALTA RESISTENZA.

1. Per cemento alluminoso s'intende il prodotto macinato, dopo cottura, di una mescolanza intima di allumina, di silice, d'ossido di ferro e di calce e di carbonato di calce. Il suddetto cemento contiene almeno il 35 % d'allumina in peso; esso non deve contenere una quantità di ossido di magnesio (Mg. O) superiore al 3 %, nè di anidride solforica (SO³) superiore all'1.5 %. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

Per cemento di alta resistenza s'intende il prodotto macinato, dopo cottura, di marne naturali oppure di mescolanza intima di calcare e materie argillose. Esso non deve contenere una quantità d'ossido di magnesio superiore al 3 %, nè di anidride solforica superiore all'1.5%. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

2. Per i metodi di prova e per i requisiti e condizioni di accettazione dei cementi suindicati, valgono le norme contenute nel capo I e nel capo II della parte 1^a delle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomeranti idraulici in quanto si riferiscono ai cementi a lenta presa, e salvo le caratteristiche fisiche e meccaniche, che debbono dal produttore essere garantite, le quali non possono mai essere inferiori a quelle qui appresso indicate:

Cemento alluminoso.

Peso specifico: 3.05.

Residuo massimo:

al setaccio di 900 maglie 2 %;
al setaccio di 4900 maglie 15 %.

Durata della presa:

principia non prima di ore 1;
termina entro ore da 4 a 7.

Resistenza minima in kg.-cmq. della malta normale 1:3:

alla tensione:

dopo giorni 2	25;
dopo giorni 7	30;
dopo giorni 28	35;

alla pressione:

dopo giorni 2	350;
dopo giorni 7	450;
dopo giorni 28	500.

Cemento ad alta resistenza.

Peso specifico: 3.05.

Residuo massimo:

al setaccio di 900 maglie 2 %;
al setaccio di 4900 maglie 15 %.

Durata della presa:

principia non prima di ore 1;
termina entro ore da 6 a 10.

Resistenza minima kg.-cmq. della malta normale 1:3:

alla tensione:

dopo giorni 3	20;
dopo giorni 7	25;
dopo giorni 28	30.

alla pressione:

dopo giorni 3	250;
dopo giorni 7	350;
dopo giorni 28	500.

3. Tutte le disposizioni contenute nella parte II delle prescrizioni suddette sono applicabili alle costruzioni in conglomerato semplice ed armato eseguite con i cementi alluminosi e d'alta resistenza, salvo le seguenti modifiche:

a) l'armatura del conglomerato deve essere costituita sempre con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolce);

b) il carico di sicurezza a pressione semplice per il conglomerato non deve superare di norma un quarto (o quella minore frazione che venisse stabilita nei capitoli speciali) del carico di rottura per schiacciamento a 28 giorni.

Ferma restando la suddetta prescrizione, il carico di sicurezza non deve superare i 50 kg.-cmq. nelle membrature sollecitate a pressione semplice. Nelle strutture inflesse, purchè si tratti di membrature di altezza non inferiore a cm. 10, detto carico potrà essere aumentato ma non più del 30 %. In ogni caso sarà tenuto nei calcoli il debito conto degli effetti delle varie azioni di temperatura e del ritiro del conglomerato;

c) il conglomerato di cemento alluminoso può essere messo in opera con temperatura minore di 0° ma non più bassa di — 5°; gli impasti però debbono essere eseguiti con materiali aventi temperatura superiore a 0°. Per contro si debbono prendere speciali precauzioni per impedire che il conglomerato sia esposto a temperature esterne elevate;

d) nella confezione del conglomerato di cemento alluminoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione di calce o di cemento di altra specie, provvedendo anche alla rigorosa lavatura preventiva degli attrezzi, dei meccanismi e piani per gli impasti e dei recipienti per il trasporto. Sono da escludere gli impasti a consistenza di terra umida;

e) il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di cemento alluminoso e ad alta resistenza potrà essere fatto dopo trascorsi almeno i seguenti periodi di tempo rispettivamente:

Sponde dei casseri, delle travi e dei pilastri	2 - 3 giorni
Armature delle solette	4 - 6 »
Puntelli delle travi e delle solette di grande portata	8 - 10 »

4. L'impiego dei cementi alluminosi e ad alta resistenza, da adottarsi per opere ed in circostanze ad esso appropriate, non è ammesso senza il preventivo consenso della direzione dei lavori, quando non sia previsto dal capitolo speciale.

II. — CEMENTI D'ALTO FORNO E CEMENTI POZZOLANICI.

1. Per cemento d'alto forno s'intende il prodotto macinato di una mescolanza intima di Klinker puro di cemento a lenta presa e loppe d'alto forno opportunamente granulate (temperate). Il Klinker può anche essere prodotto con la cottura di calcare e loppe. Le quantità di ossido di magnesio e di anidride solforica non devono superare quelle massime ammesse per il cemento ad alta resistenza ed alluminoso. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti.

Per la fabbricazione del cemento d'alto forno devono impiegarsi soltanto loppe basiche ricavate dagli alti forni per la produzione del ferro. Le loppe non devono contenere più del 5 % di ossido di manganese (MnO).

Per cemento pozzolanico s'intende il prodotto macinato di un'intima mescolanza di Klinker puro di cemento e di pozzolana a reazione acida. Il Klinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana. Non è tollerata alcuna aggiunta di materie inerti. Le quantità di ossido di magnesio e di anidride solforica non devono superare quelle massime ammesse per i cementi alluminosi e di alta resistenza.

2. Ai cementi d'alto forno e pozzolanici sono applicabili tutte indistintamente le disposizioni delle prescrizioni vigenti per l'accettazione dei cementi a lenta presa e per le costruzioni di conglomerato cementizio semplice od armato.

Quando le malte normali dei detti cementi dopo 28 giorni di maturazione raggiungano o sorpassino i 500 kg.-cmq. di resistenza alla rottura per pressione, sono applicabili le disposizioni precedenti relative ai cementi di alta resistenza.

I cementi d'alto forno debbono essere impiegati entro il più breve tempo possibile dalla insaccatura.

III. — PRESCRIZIONI COMUNI.

Sui cartellini da fissare ai sacchi e sui sacchi stessi, quando questi siano a chiusura automatica, deve essere riportata, oltre le caratteristiche specificate al capo II delle vigenti prescrizioni per l'accettazione dei cementi a lenta presa, anche l'indicazione, a seconda della specie del prodotto, di « cemento alluminoso », « cemento di alta resistenza », « cemento d'alto forno », o « cemento pozzolanico ».

Anche a questi cementi sono applicabili integralmente le disposizioni contenute nel capo III delle prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomeranti idraulici circa la sorveglianza sulla fabbricazione dei cementi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1929.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, relativo all'ordinamento delle maestranze portuali;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per autorità preposta alla disciplina del lavoro deve intendersi, agli effetti del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, e delle presenti norme:

per il porto di Genova: il presidente del Consorzio autonomo;

per il porto di Venezia: il provveditore al porto;

per il porto di Napoli: il commissario per il porto;

per i porti dove è istituito un Ufficio del lavoro: il direttore di tale ufficio;